

Regolamento comunale n. 81



COMUNE di MADONE

Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO
DI DISCIPLINA
DEI SERVIZI CIMITERIALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 12 settembre 2005, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 47 del 18 dicembre 2006, n. 10 dell'8 aprile 2008, n. 3 del 7 marzo 2011, n. 5 del 13 febbraio 2013, n. 4 del 26 marzo 2015, n. 37 del 24 settembre 2015, n. 13 del 21 marzo 2016 e n. 50 del 14 novembre 2016, n. ____ del _____

Articolo 1

ORARI DI APERTURA DEL CIMITERO COMUNALE

Il cimitero comunale di Madone, ubicato in Via Don Ruggeri, è aperto nei seguenti orari:

ORARIO INVERNALE – dal 1° ottobre al 31 marzo

Tutti i giorni dalle ore 08.00 alle ore 18.00

ORARIO ESTIVO – dal 1° aprile al 30 settembre

Tutti i giorni dalle ore 08.00 alle ore 19.00

Articolo 2

TARIFFE

Le tariffe e le modifiche alle tariffe delle concessioni cimiteriali e dei diritti dei servizi sono definite con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 3

COMPOSIZIONE DEL CIMITERO

Il cimitero di Madone comprende:

- a) un'area destinata a inumazione;
- b) un'area per tombe individuali (a 2 posti) e di famiglia (a 4 posti);
- c) campate per loculi cimiteriali individuali e ossari;
- d) un'area per cappelle private;
- e) un deposito mortuario o di osservazione o sala del commiato;
- f) un ossario e cinerario comune;
- g) giardino delle rimembranze;
- h) un magazzino;
- i) servizi igienici destinati al pubblico e al personale cimiteriale;
- l) una cappella;

così come individuato nell'allegata planimetria, e allegato A.

a) AREA PER INUMAZIONE

Le aree per inumazione nel cimitero comunale sono divise in due tipologie:

- 1) L'area per inumazione denominata "Nuovo campo comune" è divisa in 18 fosse che sono concesse a privati per l'inumazione di coloro che ne abbiano il diritto.

Ogni fossa può avere monumenti o lapidi che non coprano più di 2/3 della sua superficie e che non superi metri 1,20 di altezza.

Detto monumento verrà posto a cura dei privati interessati.

La durata della concessione è di anni dieci rinnovabile, una sola volta, per altri dieci.

I rinnovi delle concessioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono effettuati alle condizioni previste dal regolamento stesso.

- 2) Le aree per inumazione denominate “Campo 2” e “Campo 4” sono divise in 40 fosse che sono ad esclusivo uso dell’Amministrazione comunale per l’inumazione di resti mortali non ancora demineralizzati, per i quali non si è rinnovata la concessione di area o loculo o per l’inumazione di salme.

Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo indicante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto; l’altezza del cippo non deve superare il metro.

Detto cippo verrà posto a cura dell’Amministrazione; è assolutamente vietata qualsiasi altra opera muraria.

L’inumazione in detto campo non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque per i resti mortali non ancora mineralizzati, non inferiore ai dieci anni per le salme; i tempi di inumazione dei resti mortali non completamente mineralizzati può essere ridotto a tre anni qualora vengano utilizzate sostanze biodegradanti previste dal comma 10, dell’art. 20, L.R. 22/03.

Ogni cadavere destinato all’inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

Per inumazione dei cadaveri si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura con il solo lenzuolo di fibra naturale, il Comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell’Asl, ai fini delle cautele igienico sanitarie.

Le aree sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà essere dismesso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi 10 anni dalla precedente inumazione.

I vialetti tra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all’accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di mt. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare solamente la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,00. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e devono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell’ufficio. In caso di inadempienza il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio e anche allo sradicamento.

b) AREA PER REALIZZAZIONE DI TOMBE

Le aree destinate alla realizzazione di tombe definite individuali (1 o 2 posti) o di famiglia (2 o 4 posti) sono individuate nella planimetria, depositata agli atti degli Uffici Comunali, dalla zona T1 a T13. In tali zone:

- l’area utilizzabile per la realizzazione delle tombe è indicativamente di metri 1 x 2 per quelle individuali e metri 2 x 2 per quelle di famiglia.

- la superficie utilizzabile per la realizzazione del monumento funebre è tassativamente di metri 1 x 2 per le tombe individuali e metri 2 x 2 per quelle di famiglia.

Nelle zone individuate nella planimetria come T14 e T15, sono già realizzate tombe individuali da due posti. In tali zone la superficie utilizzabile per la realizzazione del monumento funebre è tassativamente di metri 1 x 2 ad esclusione delle aree n. 2-3-4-6-7-8 della zona T15, la cui superficie utilizzabile, per motivi tecnico-realizzativi è di metri 0,90 x 2.

La porzione di terreno circostante deve essere esclusivamente ricoperta con ghiaietto ed è severamente vietato porvi qualsiasi tipo di ornamento floreale o altro genere.

La mancata osservanza di quanto sopra, comporterà l'immediata rimozione da parte degli operatori ecologici di detti ornamenti.

In tale area la costruzione del monumento, il cui disegno dovrà essere approvato dall'Amministrazione, non può superare metri 1,50 di altezza, e nel caso di tombe a 4 posti il monumento deve essere unico.

La durata della concessione è di anni venti rinnovabile, per ogni salma tumulata, di altri dieci o vent'anni, a meno che il periodo di rinnovo non sia già coperto da altra concessione.

Tutte le salme all'interno dell'area possono restare tumulate fino alla scadenza del rinnovo.

I rinnovi delle concessioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono effettuati alle condizioni previste dal regolamento stesso.

Nelle zone da T1 a T13 l'ordine di assegnazione delle aree è lasciato alla libera scelta del richiedente e possono essere concesse anche per futura tumulazione. Nelle tombe individuali è possibile una sola tumulazione mentre nelle tombe di famiglia due tumulazioni.

Nelle zone T14 e T15:

- per le aree già utilizzate l'ordine di assegnazione è lasciato alla libera scelta del richiedente e possono essere concesse anche per futura tumulazione;
- per quelle non ancora assegnate
 - ; nelle zone di nuova costruzione l'attribuzione delle aree si effettua in base alla numerazione riportata nella planimetria allegata, ed inoltre, per le tombe individuali (a 2 posti) l'assegnazione è subordinata all'esaurimento delle aree nelle zone già utilizzate.

c) CAMPATE PER LOCULI E OSSARI

Le campate destinate ad accogliere loculi individuali e ossari sono suddivise in gruppi come da planimetria allegata.

La durata della concessione è di anni venti rinnovabili, una sola volta, per altri dieci o venti; se la concessione è per futura tumulazione, è data la possibilità di effettuare anche un rinnovo di dieci o venti anni successivo al decesso.

I rinnovi delle concessioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono effettuati alle condizioni previste dal regolamento stesso.

Le nicchie e i loculi possono contenere un solo feretro; solamente madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa; è consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico loculo, sia o meno presente un feretro.

Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

In deroga al comma di cui sopra, per un periodo massimo di venti anni dall'entrata in vigore del Regolamento regionale 9/11/2004 n. 6 (10/02/2005), è consentita la tumulazione in loculi o tombe privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 16 comma 8, 9, 10 del Regolamento regionale sopra richiamato.

I loculi e gli ossari già utilizzati ma disponibili al momento della richiesta possono essere liberamente scelti dai richiedenti, mentre quelli di nuova costruzione (inutilizzati) verranno assegnati in ordine progressivo da destra verso sinistra e dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso e così via.

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da apporre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi, non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i 15 cm.. E' d'obbligo posizionare il portafiori a destra e la lampada votiva a sinistra.

Nessun altro tipo di ornamento floreale o di qualsiasi altro genere può essere posto nei vialetti sottostanti i loculi.

La mancata osservanza di quanto sopra, comporterà l'immediata rimozione da parte degli operatori ecologici di detti ornamenti.

d) AREA PER CAPPELLE PRIVATE

L'Amministrazione comunale potrà dare in concessione del terreno per la costruzione di cappelle private.

Le aree per la costruzione di cappelle private possono essere concesse:

- ad una o più persone;
- ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- ad Enti, associazioni, fondazioni.”;

Non potrà essere fatta concessione di area per sepoltura privata a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente, associazione o fondazione concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.

Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati, entro tre anni dalla data della concessione, pena la decadenza. I singoli progetti devono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Responsabile sanitario dell'Asl e sentita la Commissione edilizia comunale. All'atto dell'approvazione del progetto di costruzione delle cappelle verrà definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Dette sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere verificate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione è stata eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Responsabile sanitario dell'ASL.

Le cappelle private non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno uso e possesso della cappella rinunciata o abbandonata.

Le concessioni delle cappelle private hanno la durata di anni 99 rinnovabili, una sola volta, per altri 30.

I rinnovi delle concessioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono effettuati alle condizioni previste dal regolamento stesso.

Scaduto il periodo di concessione (99 anni), gli interessati, dovranno richiederne la conferma; e ciò sempreché esistano persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono; quindi la sepoltura, il monumento o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere pubblica l'azione del Comune. Nei casi invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno.

Le concessioni di durata eccedenti i 99 anni si considerano rilasciate a far data dal 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. n. 803 del 21 ottobre 1975, per un periodo di concessione di 99 anni, rinnovabile una sola volta per altri 30 anni, alle tariffe in vigore al momento dell'eventuale richiesta di rinnovo.

e) DEPOSITO MORTUARIO

Il cimitero è dotato di un deposito per l'eventuale sosta dei feretri, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento.

L'uso del deposito è a titolo gratuito.

f) OSSARIO E CINERARIO COMUNE

Nel cimitero comunale sono presenti un ossario e un cinerario comune per la conservazione di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

g) GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE

Il cimitero è dotato di un'area destinata alla dispersione delle ceneri.

Articolo 4

NORME RELATIVE ALL'ASSEGNAZIONE DI AREE, LOCULI E OSSARI

Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- aree per tombe di famiglia (4 posti) sino ad esaurimento delle aree già individuate nelle zone da T1 a T13;
- aree per tombe individuali da 1 o 2 posti sino ad esaurimento delle aree già individuate nelle zone da T1 a T13 solamente da 2 posti nella nuova zona T 14;
- aree per inumazione;
- loculi individuali;
- nicchie ossario per la raccolta dei resti mortali individuali;
- aree per cappelle private.

Hanno diritto di essere sepolti nel cimitero di Madone:

- chi ha avuto 20 anni di residenza;
- le persone aventi, al momento del decesso, la residenza nel Comune;
- le persone iscritte, al momento del decesso, nell'A.I.R.E.;
- le persone decedute sul territorio del Comune;
- le persone che hanno già tumulato nel Cimitero di Madone gli ascendenti e/o i discendenti in linea retta di prima grado e/o il coniuge;

Le persone residenti o iscritte all'Aire possono altresì chiedere la concessione per la sepoltura:

- del coniuge;
- di ascendenti e discendenti in linea retta di 1° grado.

Il richiedente può altresì chiedere la concessione del loculo immediatamente successivo a quello concesso, solo ed esclusivamente a favore del coniuge superstite, e dei familiari conviventi alla data del decesso. La Giunta Comunale ha la facoltà di concedere in deroga un ulteriore loculo, purché per familiare convivente alla data del decesso, in casi eccezionali.

La concessione di loculi ed aree di nuova costruzione, mai utilizzati, è subordinata ad un decesso.

Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione, il cui nominativo (o nominativi) deve essere indicato nel contratto. Da tale prescrizione sono esclusi i contratti per la concessione di aree per la realizzazione di cappelle private.

Non può perciò essere ceduto in alcun modo né a qualsiasi titolo.

Il diritto di concessione individuale ha la durata di vent'anni dalla data della concessione; se concesso per futura tumulazione, al momento del decesso, il contratto verrà prorogato per la durata di anni venti dalla data del decesso (con l'integrazione del diritto di concessione per gli anni integrati). Alla scadenza di tale termine è riservata agli eredi la facoltà di chiedere il rinnovo della concessione.

La concessione delle tombe, nicchie, loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

Articolo 5

DISCIPLINA DEL LOCULO PROVVISORIO

L'utilizzo del loculo provvisorio è ammesso per coloro che richiedono la concessione di un'area di terreno allo scopo di costruirvi una tomba, fino al suo completamento.

La durata dell'utilizzo non può essere superiore a giorni dieci dalla tumulazione.

L'utilizzo è gratuito.

L'utilizzo del loculo provvisorio è ammesso previa richiesta scritta da parte del concessionario dell'area, alla quale seguirà, dopo gli accertamenti previsti dalla Legge, il rilascio di un permesso di seppellimento nel quale sarà indicata sia la destinazione provvisoria che la destinazione finale della salma.

Il loculo provvisorio, di proprietà dell'Amministrazione Comunale, è individuato al Gruppo 19 ai n. 1 e 2.

Articolo 6

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione, rispettivamente di 10 e 20 anni.

Allo scadere della concessione, l'Amministrazione Comunale ne dà comunicazione al concessionario o a uno degli eredi dello stesso, il quale potrà decidere se rinnovare la concessione per altri 10 o 20 anni oppure se rinunciare al rinnovo; in quest'ultimo caso l'Amministrazione rientrerà nel pieno possesso della tumulazione; mediante personale appositamente incaricato, provvederà a liberare la tumulazione, e a porre i resti mortali in altra collocazione, dietro pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento dell'intervento.

Durante le esumazioni o le estumulazioni il cimitero sarà chiuso al pubblico per tutta la durata delle operazioni.

Articolo 7

DISCIPLINA DELLE TRASLAZIONI

La traslazione all'interno del cimitero è possibile solo verso aree o loculi già utilizzati e resi disponibili. Unica eccezione per la traslazione in un loculo o in un area nuova si verifica al momento del decesso del coniuge superstite per l'avvicinamento del coniuge già defunto. Tale norma riguarda le concessioni fatte prima del 11/04/1978 (data di approvazione della deliberazione di C.C. in data 11/04/1978) quando non era stata data la possibilità di acquisto del loculo immediatamente successivo.

E' altresì possibile la traslazione all'interno del cimitero verso loculi o aree nuove al momento del decesso del familiare superstite per l'avvicinamento del familiare già defunto

e ciò a valere per le concessioni effettuate prima dell'entrata in vigore della modificazione dell'art. 4, comma 3.

In caso di traslazione, sia all'interno del cimitero che verso cimiteri di altri Comuni, il richiedente perderà il diritto alla concessione dell'area o del loculo lasciato libero e non potrà richiedere alcun tipo di rimborso per il periodo di concessione non utilizzato.

Le lapidi e i cippi dei loculi resi disponibili devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà disporne liberamente.

Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Nei casi di estumulazioni di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versati alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta Comunale e previste dalla tabella annessa al presente regolamento.

Durante le traslazioni il cimitero sarà chiuso al pubblico per tutta la durata delle operazioni.

Articolo 8

DISCIPLINA DELLA CREMAZIONE

Autorizzazione

La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, previo accertamento della morte effettuato dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo.

Qualora gli aventi titolo abbiano dichiarato all'ufficiale di stato civile del comune di loro residenza la volontà di procedere alla cremazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, lo stesso, nelle forme previste dalla legge, trasmette il processo verbale all'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso.

Nei casi di indigenza, stato di bisogno della famiglia, disinteresse dei familiari, l'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso informa il comune di ultima residenza del defunto dell'autorizzazione alla cremazione rilasciata, affinché provveda al pagamento della cremazione.

Per le ossa contenute nell'ossario comune la cremazione è disposta dal comune nel cui territorio è situato l'ossario.

Dispersione ceneri

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà del defunto espressa nelle forme di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2 della legge 130/2001.

La dispersione delle sole ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente.

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo,

individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cimitero comune o nel giardino delle rimembranze.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto sopra previsto.

Affidamento

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

I soggetti interessati all'affidamento presentano al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, il documento di cui all'articolo 7, comma 5, della legge regionale 22/2003, dal quale risultano le generalità e la residenza di chi prende in consegna l'urna. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.

Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comune o provvedere alla loro tumulazione.

L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Articolo 9

IDENTIFICAZIONE DELLE SEPOLTURE

Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto, nonché un identificativo alfa-numeric progressivo fornito dal servizio di accettazione del cimitero.

Il cippo, la lapide o altro supporto, collocati dai familiari o dagli altri soggetti interessati, devono essere conformi alle norme e condizioni stabilite dal presente regolamento.

Articolo 10

NORME GENERALI

Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale:

- un Responsabile del servizio;
- un custode;
- un manovale (affossatore o necroforo).

Il Responsabile del servizio:

- ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 285/1990;
- tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
- è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto all'art. 410 del C.P..

Il custode e il manovale del cimitero si accordano per l'espletamento dei seguenti servizi:

- ritiro dell'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 285/1990;
- assistenza alle tumulazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigilanza sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
- coadiuvare il Responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti;
- accertarsi che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- vigilanza affinché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- eseguire i lavori di piccola manutenzione, come il profilatura dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti sempreché ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
- impedire che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura.

Speciale incarico degli inservienti e dei manovali, è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri.

Essi dovranno perciò, ricevere le salme alle soglie del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.

Coadiuveranno il custode nella vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.

Gli inservienti e i manovali sono a servizio esclusivo del Comune.

Il personale di direzione e servizio del cimitero urbano dipenderà amministrativamente:

- dall'Ufficio tecnico per tutto quanto riguarda la manutenzione di edifici, viali, sentieri, spazi, ecc.;
- dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri e per i servizi funebri.

Il custode, gli inservienti ed il manovale, quando sono nell'esercizio delle loro funzioni, vestiranno la divisa o porteranno i distintivi, che saranno loro forniti dal Comune.

Gli addetti ai lavori nel cimitero saranno sottoposti a vaccinazione antitetanica.

Il personale deve usare dei locali con tutti i riguardi e la pulizia necessaria affinché non abbiano a subire danni di sorta.

Nessun cadavere può essere sepolto nel cimitero senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio dello Stato Civile.

Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma.

Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

E' stretto dovere degli inservienti di seguire, nella preparazione delle fosse e delle sepolture comuni, l'ordine prestabilito dagli Uffici comunali, senza interruzioni o salti tra fila e fila e tra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini impartiti di volta in volta per casi speciali.

Quando con tale ordine sia stato occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni, scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempreché queste durino da 10 anni.

Tale operazione sarà resa nota mediante apposito avviso che permetterà agli aventi diritti di raccogliere e far trasportare le ossa e di ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza; scaduti i sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune e le ossa rinvenute saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari. Eventuali materiali residui verranno smaltiti a norma di legge.

Le spese di manutenzione delle tombe, nicchie e loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti al guinzaglio. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, per recarsi alla tomba dei propri famigliari.

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi tra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private, l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Se questi però, per il tempo e le intemperie, venissero a cedere, e fosse impossibile ripararli, sarà cura del custode ritirarli per distruggerli od usarli per costruzioni nel cimitero, qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Il Comune ha diritto di far rimuovere gli ornamenti anche provvisori e temporanei in generale, ogni qualvolta li giudichi indecorosi ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelli pericolanti, collocati sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Qualunque asportazione di materiali e di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, arbusti o corone.

E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle o delle lapidi, come è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'autorità comunale.

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un comportamento non conveniente sarà dal custode o altro personale del cimitero, o dalla polizia municipale, immediatamente allontanato; restano salve le conseguenze sanzionatorie e penali ai sensi di legge.

Articolo 11

CAUTELE

Chi richiede un qualsiasi servizio (tumulazione, inumazione, estumulazione, rinnovo concessioni, rinuncia concessioni, rimozioni lapidi, ecc.) si intende agisca in nome e per conto, e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazioni avanzate da terzi, relative alle su-menzionate richieste, l'Amministrazione resterà estranea all'azione che ne consegue; si limiterà a mantenere fermo lo stato di fatto finché non sarà raggiunto un accordo tra le parti o non sarà intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 12

CONTRAVVENZIONI

La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle Leggi sanitarie, approvato con R.D. il 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge 12 luglio 1961, n. 603 e dagli artt. 32 e 113 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 13

EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla data della sua entrata in vigore, salvo le disposizioni riguardanti la durata della concessione, che rimarrà quella indicata nell'atto di concessione stesso.

Articolo 14

NORME ABROGATE

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate le norme contenute nei seguenti atti:

- Deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 48 del 15/12/1974
- n. 8 del 02/02/1975
- n. 73 del 29/12/1976
- n. 17 del 11/04/1978
- n. 37 del 18/04/1980
- n. 8 del 12/02/1982
- n. 81 del 26/10/1984
- n. 4 del 10/01/1986
- n. 26 del 15/04/1991
- n. 72 del 03/11/1993

- Deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 146 del 08/06/1985
- n. 177 del 29/08/1987
- n. 177 del 01/07/1989
- n. 34 del 17/01/1992
- n. 249 del 26/06/1992
- n. 6 del 04/01/2003
- n. 211 del 30/10/2003

Articolo 15

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le norme contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e nel T.U. delle Leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Si richiamano altresì il DPR 3 novembre 2000 n. 396, la legge 30 marzo 2001 n. 130, la legge regionale n. 22 del 18/11/2003, nonché il Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali.

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.